CMXIX SEDUTA

VENERDÌ 16 GENNAIO 1953

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Deferimento all'approvazione di Commissione permanente) . . . . . *Pag.* 38061

(Approvazione da parte di Commissione permanente e di Commissione speciale) . . . 38082

Disegno di legge: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

SCELBA, *Ministro dell'interno* . . . 38061, 38074, 38075, 38077, 38078, 38081

ZOTTA 38068, 38069

RIZZO Domenico 38069, 38077

RIZZO Giambattista 38071, 38073, 38075

CONTI 38072, 38080

TUPINI 38072, 38079, 38081

DE LUCA 38072

TERRACINI 38073, 38079

SANNA RANDACCIO 38074, 38078

MACRELLI 38076

BISORI 38078

LUSSU 38079

GRISOLIA 38080

MINIO 38080

Interpellanza (Annunzio) 38083

Interrogazione (Annunzio) 30083

Per lo svolgimento di una mozione:

BERLINGUER 38082

SCELBA, *Ministro dell'interno* 38082

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche alla imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e degli appalti » (2769);

« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952 » (2770), previo parere della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta pomeridiana di giovedì, chiusa la discussione generale, parlò l'onorevole relatore.

Ha pertanto ora facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, come già alla

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Camera dei deputati, così al Senato, la discussione del disegno di legge per l'ordinamento degli organi regionali ha riaperto la disputa intorno alla opportunità politica di attuare l'ordinamento regionale. Questa disputa continuerà per molto tempo, anche dopo che saranno realizzate le Regioni. Ciò non ci esonera dal tener conto delle obiezioni che vengono fatte alle Regioni soprattutto perchè gli oppositori non si appellano a motivi deteriori, a interessi di parte, ma ad altri motivi d'interesse nazionale. Allorchè l'ordinamento regionale viene opposto in nome dell'unità nazionale che si vuole salvaguardata o per la preoccupazione che, data l'attuale situazione politica italiana, l'ordinamento regionale, fornendo nuovi strumenti ai movimenti totalitari, aggraverebbe le condizioni dello Stato democratico, noi non possiamo non tener conto di simili ragioni o preoccupazioni. Alle obiezioni suaccennate risposi già dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Di regionalisti convinti nel Parlamento e nel Paese non vi sono che due partiti: il Partito repubblicano e la Democrazia cristiana. Per quest'ultima il regionalismo si inquadra in una concezione più ampia che invoca il rispetto delle società naturali. A mio avviso però la Regione — lo dissi già dinanzi alla Camera — come società naturale, va considerata dal punto di vista storico; e storicamente, come nascono e muoiono le nazioni, così avviene per le regioni e gli altri enti a carattere territoriale. Il regionalismo — dicevo — non è un problema dogmatico, va risolto con visione storica concreta attuale; se la Regione risponde a determinate attuali esigenze può essere caldeggiata e attuata; diversamente si può anche abbandonare. Molti di noi pensano che in materia di istituzioni politiche non vi sia nulla di dogmatico e di eterno; anzi non vi è nulla di più relativo degli istituti politici. Parlamento e Governo non possono legiferare solo in ossequio a princìpi ideali, ma con riferimento a bisogni reali poichè la legge è concretezza e provvede a bisogni attuali.

Ho voluto richiamare queste mie affermazioni fatte dinanzi all'altro ramo del Parlamento, per la considerazione che ne potrà fare il Senato; ed aggiungo che io non attribuisco alla Regione un valore miracolistico, la possibilità di risolvere tutti i problemi della vita nazionale. A coloro che vedono nella Regione la possibilità di un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, rispondo che non è l'ordinamento giuridico o una particolare struttura amministrativa dello Stato che può risolvere un problema del genere, perchè il miglioramento delle condizioni di vita è condizionato soprattutto dall'aumento della ricchezza e della produzione; se e in quanto l'ordinamento regionale può concorrere ad aumentare la ricchezza e la produzione esso concorrerà anche al miglioramento delle classi lavoratrici. Sono contro ogni dogmatismo in materia regionalista, e guardando oggettivamente le cose devo dire che la Regione, là ove è stata attuata, ha dato risultati positivi, anche se debbo pure aggiungere che tali risultati si devono in buona parte al concorso di due circostanze. Prima circostanza: un intervento più attivo del Governo nella soluzione dei problemi economici e sociali delle Regioni a statuto speciale. La nuova democrazia italiana ha fatto per le Regioni depresse, in pochi anni, quel che nessun Governo nè prima del fascismo nè durante il fascismo aveva mai fatto. L'intervento del Governo non si è limitato solo a favore delle Regioni già organizzate; perchè anche Regioni che non hanno un ordinamento regionale, hanno visto nello stesso periodo una trasformazione, tuttora in corso, fondamentale della loro struttura economico-sociale. La maggiore sensibilità della nuova democrazia italiana per i problemi sociali, esplicatasi anche in un sempre più attivo intervento dello Stato a favore delle Regioni che maggiormente hanno sofferto dell'abbandono dei governi passati, ha dato impulso notevolissimo alle Regioni a statuto speciale e ha reso possibile un'attuazione positiva dell'esperienza regionale. Seconda circostanza da tener presente è il fatto che nelle quattro Regioni sinora attuate si è avuta la prevalenza dei partiti democratici con direzione di uomini della Democrazia cristiana, i quali avendo una chiara visione della Regione — organismo amministrativo ed economico — hanno frustrato la tendenza alla politicizzazione salvaguardando con ciò stesso l'ordinamento regionale; perchè se c'è un pericolo e non solo per le Regioni ma per tutti gli enti autarchici territoriali, è precisamente nella tendenza a politicizzare enti essenzialmente amministrativi e dico politicizzare non nel

senso alto della parola, perchè anche l'amministrazione è politica, ma nel senso dell'intervento della fazione nell'amministrazione locale, e nella tendenza a uscire fuori dai compiti istituzionali. In ciò è il pericolo per lo stesso principio delle autonomie locali. Queste constatazioni se ci confortano nel senso che il regionalismo non è un'idea sbagliata ma fondamentalmente sana, ci indicano anche i limiti e i pericoli dell'ordinamento regionale e giustificano in parte le preoccupazioni di molti strati dell'opinione pubblica per l'ipotesi che la Regione dovesse essere amministrata da forze a carattere totalitario.

La preoccupazione del senatore Sanna Randaccio circa i pericoli per l'unità nazionale, ispirata a un sentimento nobilissimo, credo francamente che non sia fondata. L'unità nazionale ha affrontato molte prove perchè si possa temere per essa. La polemica che in proposito ci fu all'inizio dello Stato unitario, si giustificava col ricordo fresco dei vecchi Stati crollati e delle vecchie classi dirigenti che mal si adattavano all'unità nazionale; ma oggi dopo le prove, i dolori, i lutti, le guerre combattute insieme da tutto il popolo e dalle quali l'animo nazionale è uscito più rinsaldato, si deve dire che mai l'Italia ha avuto una coscienza nazionale più unitaria di oggi.

Più aderenti alla realtà attuale mi sembrano invece le preoccupazioni per l'ordine democratico. La questione fu già posta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, ove si domandò che cosa avverrebbe il giorno in cui alcune Regioni d'Italia avessero un'amministrazione dominata da partiti a carattere totalitario. Risposi allora che la conquista dell'amministrazione di un'intera Regione da parte di forze totalitarie non andava trascurata; il pericolo esisteva, ma aggiunsi che finchè lo Stato sarà retto da uomini di sicura ispirazione democratica e finchè essi avranno la forza e il coraggio di far valere la legge nei confronti di coloro che tentassero di mettersi contro di essa, il pericolo, pur reale e positivo, non poteva di per sè solo giustificare il rigetto delle autonomie regionali. Aggiungo che, poichè la preoccupazione nasce dall'attuale situazione politica italiana, in fase di evoluzione, man mano che la democrazia si rafforza e gli istituti parlamentari acquistano prestigio e la democrazia diventa coscienza e sentimento degli italiani, la forza dello Stato farà sentire sempre più il suo peso nei confronti di tutti gli enti minori.

La preoccupazione per il futuro dell'ordine democratico mi sembra talmente legittima che se avessi la convinzione che l'attuazione delle Regioni potrebbe compromettere seriamente lo sviluppo democratico nel nostro Paese, non avrei nessuna difficoltà a manifestarla al Senato e a chiedere che l'attuazione dell'ordinamento regionale venisse rinviata a data più tranquilla e sicura. Noi che amiamo l'idea regionalista e autonomista non vogliamo che essa possa essere annullata da una situazione contingente e che un'attuazione in un clima che ne snaturi l'essenza possa pregiudicare definitivamente l'idea stessa regionalistica.

Negli emendamenti presentati dal Governo — l'onorevole Terracini si è scandalizzato perchè si parla di emendamenti del Governo e non del Ministro dell'interno, ma non ci vedo nessuno scandalo, perchè quando un ministro presenta degli emendamenti impegna il Governo anche se non sono stati previamente approvati dal Consiglio dei Ministri — negli emendamenti, dicevo, del Governo si è voluto vedere un tentativo di insabbiare l'ordinamento regionale; e l'onorevole Terracini è arrivato all'affermazione assolutista che chiunque in questo momento solleva riserve o critiche al disegno di legge o vuole apportare emendamenti non vuole che si costituisca la Regione. Io non posso accettare questo giudizio assolutista. Se fossi convinto della necessità che l'ordinamento regionale non deve essere attuato in questo momento, assumerei la responsabilità di dichiararlo. Lei — onorevole Terracini — mi risponderebbe che c'è la Costituzione da attuare, ma io non accetto questo suo fariseismo costituzionale che le fa gridare a ogni momento: « la Costituzione lo vuole ». Potrei rispondere anzitutto che non è detto che la Costituzione debba essere attuata immediatamente o entro pochi anni. (*Interruzioni dalla sinistra*). Ma dico che la vita politica non è fatta di astrazioni. Non possiamo essere ciechi e stolti di fronte alla realtà quale si presenta in Italia e nel mondo, non possiamo dimenticare l'esistenza di un movimento comunista e le sue realizzazioni nel mondo. Se in Italia l'esistenza di un partito comunista rappresenta un elemento ritardatore dello svi-

luppo democratico, la responsabilità di non attuare tempestivamente tutti gli istituti costituzionali non può essere rovesciata su coloro che operano per difendere la Costituzione e quindi anche l'avvenire di quei particolari istituti che voi certamente non attuereste il giorno in cui conquistaste il potere. (*Applausi dal centro. Proteste dalla sinistra*). In proposito mi sono espresso più ampiamente in sede di discussione di questo disegno di legge dinanzi alla Camera e in modo particolare in occasione della discussione del bilancio dell'Interno, perchè io sia tenuto a ripetere il mio pensiero. Oggi noi discutiamo se attuare o meno l'ordinamento regionale e siamo in presenza di un preciso disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Non chiedo che il Senato respinga il disegno di legge, chiedo anzi che passi all'esame degli articoli e degli emendamenti da noi presentati. Il senatore Terracini ha detto che la presentazione degli emendamenti è stato un atto scorretto da parte del Ministro dell'interno. Onorevole Terracini, lei è abituale nell'accusare il Governo e ci mette tale impegno da dare la sensazione di un neofita o di chi ha bisogno di eccedere continuamente nelle manifestazioni per dimostrare la propria fede comunista. (*Interruzioni del senatore Terracini*). Accusa il Governo a torto o a ragione, sempre; e non ho trovato mai in un suo discorso una parola serena ed oggettiva. E quando gli atti del Governo non giustificano la sua accusa, ella fa il processo alle intenzioni. Ella ha motivato la sua accusa di scorrettezza ricordando i precedenti della discussione alla Camera degli articoli 69 e 70, e degli articoli 55 e 56 dell'attuale disegno di legge. Ella ha ricordato che in quell'occasione il Ministro dell'interno presentò gli stessi emendamenti riproposti oggi dinanzi al Senato; e ha letto la mia dichiarazione dopo la discussione e la decisione della Commissione presa alla quasi unanimità di mantenere il testo dalla Commissione predisposto: « L'onorevole Scelba — ella ha detto — si è alzato ed ha dichiarato: il nuovo testo proposto dalla Commissione tiene in qualche modo conto delle esigenze espresse dal Governo con la presentazione dei suoi emendamenti e pertanto il Governo li ritira rimettendosi alla Camera per l'approvazione del nuovo testo della Commissione ». Ora, se l'onorevole Terracini avesse completato la dichiarazione, avrebbe dato al Senato una diversa sensazione circa il pensiero del Ministro. Riparo all'omissione: « Quanto alla Commissione di controllo per i Comuni — e mi limito solo a questo punto che è fondamentale — sarei d'avviso di affermare più incisivamente nella legge il dovere della Regione di decentrare le sue funzioni, affermare cioè l'esigenza che la Regione deve avvalersi per quanto è possibile della Provincia e limitare la sua azione al coordinamento, a fare da sprone all'attività provinciale ed integrarla dove occorra, senza creare una nuova burocrazia regionale e nuove sovrastrutture che finirebbero per danneggiare la Provincia e la Regione. Occorre evitare che attraverso gli organismi regionali si crei una forma di accentramento che contrasterebbe con tutto lo spirito autonomistico della Costituzione e con lo spirito stesso che ha presieduto all'idea della Regione ». E finivo: « accetto la formula della Commissione per il controllo sui Comuni con qualche titubanza ». Onorevoli senatori, non era l'adesione aperta alla proposta della Commissione; mezz'ora di discussione sugli emendamenti, dinanzi alla Commissione, e un nuovo testo degli articoli improvvisato, di cui non era possibile vedere in quel momento tutte le conseguenze; il meno che poteva dire un Ministro era questo: confermo il mio punto di vista, accetto con qualche titubanza il testo della Commissione e mi rimetto al Parlamento. Ripresentando qui gli emendamenti che erano stati respinti dalla Commissione intendo ripresentare le stesse questioni e mantenere la stessa posizione, rimettermi al giudizio del Senato sugli emendamenti perchè...

TERRACINI. Questo non l'ha detto... (*Interruzioni e commenti dall'estrema sinistra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. ... il Senato decida liberamente. Non faremo una questione di fiducia del Governo sugli emendamenti, non impegneremo la maggioranza parlamentare, perchè voti nel senso voluto dal Governo. La maggioranza parlamentare, del resto, ha già dimostrato abbastanza libertà di giudizio, perchè oratori di uno stesso gruppo hanno parlato pro e contro il progetto. Noi siamo rispettosi al massimo della libertà di pensiero dei militanti nei partiti democratici e su questa materia non intendiamo far pesare decisamente l'autorità del Governo...

CONTI. Che c'entra l'autorità governativa in questa materia? (*Commenti dalla sinistra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Come, cosa c'entra?

PRESIDENTE. Onorevole Scelba, continui!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, perchè il Senato abbia chiara visione dei problemi che vengono investiti dagli emendamenti che l'onorevole Terracini definisce sciatti e scialbi e solo perciò degni di essere rifiutati, mi permetterò di leggere alcune osservazioni che tendono a spiegare e ad illustrare il valore degli emendamenti stessi; giudicherà poi il Senato.

Come è noto, il disegno di legge prevede tra l'altro l'istituzione nel capoluogo di ogni Regione di un comitato di controllo sugli atti della Provincia e demanda allo statuto regionale di provvedere a determinare se il controllo sugli atti del Comune debba essere esercitato dallo stesso comitato avente sede nel capoluogo della Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi della Provincia; nel quale ultimo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni, che dovrebbero svolgere la loro attività di controllo sugli atti dei Comuni compresi nella circoscrizione provinciale (articolo 56). Si tenga presente che il Comitato di controllo deve esercitare sia il controllo di legittimità, sia quello di merito nella forma prevista dal capoverso dell'articolo 130 della Costituzione.

La soluzione adottata dal progetto darà inevitabilmente luogo a gravi inconvenienti, insuperabili specie nel caso che gli statuti regionali accentrino nel Comitato del capoluogo di regione le funzioni di controllo sulle Provincie e su tutti i Comuni della Regione; e urta contro la norma costituzionale.

Che la Costituzione abbia inteso attuare un sistema decentrato di controlli sugli atti dei Comuni e delle Provincie non può esservi dubbio, ove si tengano presenti i lavori preparatori. All'opportunità di tale decentramento si informa, in effetti, la norma dell'articolo 130 della Costituzione in occasione della cui formulazione venne, in particolar modo, sottolineata l'esigenza che « l'organo di controllo non sia estraneo alla vita locale, ma possa conoscere i bisogni e le necessità del luogo » (A.C. pagina 2806) e che le relative funzioni vengano esercitate localmente per rendere più spedita l'attività amministrativa degli enti, sia per evitare gli altri inconvenienti che sono propri di ogni forma di accentramento (cit. pag. 2809), precisandosi che « si è voluto evitare che, nei confronti del riscontro sugli atti degli enti minori, l'istituzione della Regioni segni per tali enti un peggioramento della situazione attuale conducendo ad un intralcio della loro attività ».

Al criterio ed alle esigenze suddette non può ritenersi si adegui la soluzione, adottata nel progetto, di escludere senz'altro la possibilità del decentramento per il sindacato sugli atti delle Provincie, che si è voluto mantenere nel capoluogo regionale (articolo 55), accentrando, inoltre, nello stesso capoluogo anche il controllo sui Comuni pel caso in cui lo Statuto regionale non stabilisca, in base alla facoltà consentita dall'articolo 56, il relativo decentramento nei capoluoghi di provincia. Siffatta soluzione, mentre rappresenterebbe, in concreto, un aggravamento per le Provincie, si tradurrebbe, come è evidente, ove le Regioni non operassero il decentramento, in un motivo di ancora maggiori inconvenienti per l'esercizio del controllo sui Comuni, rendendo notevolmente difficile tale funzione per la pratica impossibilità per l'organo di controllo, residente nel capoluogo regionale, di conoscere le necessità e le aspirazioni locali e, quindi, di svolgere una adeguata attività di controllo; nè può, infine, tacersi che l'accentramento precluderebbe in effetti ogni possibilità di utile funzionamento. Tutte queste considerazioni inducono, pertanto, a ravvisare la necessità di non discostarsi dal criterio del funzionamento, in ciascun capoluogo di provincia, di un organo che eserciti il controllo sulle Provincie, sui Comuni e sui relativi consorzi.

Ma, a dimostrare l'impossibilità pratica del funzionamento del sistema progettato è da aggiungere che, per poter esercitare la propria attività di controllo, il Comitato previsto nel capoluogo di Regione dovrebbe sedere in permanenza perchè dovrebbe compiere anche tutto il lavoro che attualmente viene sostanzialmente svolto dagli uffici delle Prefetture, dovendo provvedere anche all'esercizio del controllo di legittimità. Per dimostrare quale sia la mole del lavoro che renderebbe insostenibilmente pesante il funzionamento di una Commissione

di controllo accentrata nel capoluogo della Regione per gli atti di tutti i Comuni e di tutte le Provincie, basti rilevare che dai Comuni della sola provincia di Milano sono state adottate e trasmesse alla Prefettura per il controllo, nell'anno 1951, n. 61.619 deliberazioni, di cui numero 8.316 soggette a controllo di merito. Il giorno in cui si attua la Regione, ed il controllo viene trasferito al capoluogo della Regione per tutti i comuni di tutte le provincie della Lombardia, comprendete facilmente che cosa può avvenire.

Il Parlamento può non tener conto di queste osservazioni del Governo, può considerare scialbi e sciatti gli emendamenti del Ministro dell'interno, come dice l'onorevole Terracini, ed accettare l'attuale sistema, ma io ho il dovere di richiamare l'attenzione del Senato su queste ragioni, perchè il Senato decida con cognizione di causa. Il Governo si adatterà in ogni caso alla decisione del Senato, come è suo dovere.

Vi è poi un altro problema da considerare: la composizione dell'organo di controllo provinciale che noi avremmo voluto modificare nel senso che è previsto nel nostro emendamento.

Ma il disegno di legge pone inoltre altri problemi di particolare gravità. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

La costituzione degli organi regionali per il controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, come prevista dagli articoli 55 e 56 del provvedimento, comporta la soppressione delle Giunte provinciali amministrative. Ma, una volta cessato il funzionamento di queste ultime e fino alla istituzione degli organi di giurisdizione amministrativa previsti dall'articolo 113 della Costituzione, si pone il problema della tutela giurisdizionale contro gli atti delle amministrazioni locali, che di fatto è demandato alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale. Il progetto di legge in discussione non regola questa materia. La Giunta in sede giurisdizionale infatti non si ritiene che potrebbe ulteriormente funzionare decadendo dalla carica.

È perciò necessario stabilire se e come le Giunte provinciali amministrative possano funzionare dopo la costituzione degli organi regionali di controllo e prima della istituzione dei tribunali amministrativi per le attribuzioni contenziose ad essi demandate. Analogamente, le Giunte, nella particolare composizione integrata a norma dell'articolo 283 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931 e successive modificazioni, disimpegnano le funzioni di organo di secondo grado per le controversie riguardanti l'applicazione dei tributi locali. Tale competenza delle Giunte è stata, come noto, confermata espressamente anche nell'articolo 50 della legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale.

È quindi necessario stabilire espressamente se e come le Giunte provinciali amministrative possano continuare a funzionare per il contenzioso tributario.

Infine occorre tenere presenti le diverse attribuzioni che numerose disposizioni vigenti affidano alle stesse Giunte provinciali amministrative e che non possono ritenersi attinenti alle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali, funzioni che delimitano i poteri dell'organo regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione.

Valgano i casi delle disposizioni che affidano alla Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela: *a*) la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni comunali per la disciplina del commercio; *b*) i pareri obbligatori che la Giunta provinciale amministrativa deve emettere in ordine ai provvedimenti di autorizzazione governativa all'acquisto di immobili da parte degli enti locali, alla determinazione delle piante organiche delle farmacie, ecc. nonchè in ordine ai provvedimenti di amministrazione attiva che le Giunte provinciali amministrative devono adottare in materia di determinazione dei minimi di stipendio per i sanitari condotti; di determinazione dei minimi dei redditi imponibili, loro graduazione e corrispondenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta di famiglia (articolo 30 della legge 2 luglio 1952, n. 703); *c*) gli altri numerosi provvedimenti di carattere consultivo e deliberativo che le Giunte provinciali amministrative devono adottare in materia di applicazione e riscossione dei tributi locali, secondo le particolari disposizioni contenute nel testo unico della finanza locale, in relazione alle potestà che nella materia della finanza locale spettano allo Stato e che non possono ritenersi trasfe-

rite alla Regione nè a mente dell'articolo 117, nè a mente dell'articolo 130 della Costituzione.

Da ciò deriva un'ovvia conseguenza, che si concreta nella necessità di prevedere la continuazione del funzionamento delle attuali Giunte provinciali amministrative, fino a che non siano creati i tribunali amministrativi competenti a svolgere le funzioni contenziose della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale ed in materia di contenzioso tributario, e la necessità che siano stabilite apposite norme in ordine alla attribuzione all'organo regionale di controllo delle altre competenze in atto demandate alle Giunte provinciali amministrative.

A questo provvede l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo. Come si vede, non si tratta di cose di scarso rilievo e che non meritano considerazione da parte del Senato, si tratta di provvedere ad esigenze inderogabili o a risolvere secondo una particolare visione un problema di fondamentale importanza come quello riguardante il controllo sugli atti dei Comuni. E questo è il punto più delicato; se non si vuole aggravare la situazione lamentata dagli amministratori comunali e rendere più precaria l'autonomia comunale, occorre seguire la via indicata dall'emendamento governativo, abbandonando il sistema accentratore del disegno di legge.

Altri problemi sono stati sollevati in modo particolare dal senatore Rizzo; ne parleremo in sede di discussione degli emendamenti da lui presentati. Desidero però soffermarmi su un punto, perchè investe un problema di carattere costituzionale e cioè la norma dell'articolo 9. Come i senatori sanno, l'articolo in questione stabilisce che le Assemblee regionali non potranno legiferare fino a quando il Parlamento nazionale non avrà fatto le leggi cornice per le materie di competenza delle Regioni, salvo alcune eccezioni espressamente previste dall'articolo 9. Le eccezioni sollevano una questione di principio e cioè se le Assemblee regionali hanno facoltà o non di legiferare in materie per le quali non è stata promulgata una legge cornice. Dinanzi alla Camera io dichiarai che le eccezioni introdotte all'articolo 9 con l'emendamento Amadeo dovevano considerarsi incostituzionali. La questione è stata superata dal Parlamento con l'argomento che si trattava di materia di scarsa importanza. Ma allorchè si tratta di una questione di principio non si può derogare con l'argomento che si tratta di *parva materia*: *parva* o *magna* che sia la materia, il principio di diritto va rispettato. L'onorevole Terracini mi vorrà dare atto che almeno su questo punto il pensiero del Governo fu chiaramente espresso nel senso di considerare incostituzionale l'eccezione al principio consacrato dall'emendamento Amadeo.

Con questo, onorevoli senatori, ho finito. Col mio intervento ho desiderato soprattutto richiamare l'attenzione del Senato sulla portata degli emendamenti proposti dal Governo, perchè non soltanto fosse cancellata l'impressione che poteva sorgere dalle affermazioni del senatore Terracini, ma altresì per dimostrare che gli emendamenti non sono stati presentati all'ultimo momento, gettati lì per insabbiare la legge. Ma prima di concludere desidero fare un'altra considerazione: con questa legge non si può dar vita alle Regioni, mancando la legge elettorale, la legge finanziaria e le leggi cornice che dovranno consentire l'attività legislativa delle Regioni. Quindi non c'è una urgenza assoluta per l'approvazione immediata di questa legge. Ma al Senato è stato posto un *aut aut* in questi termini: se voi emendate la legge, anche con emendamenti giustificatissimi, voi dichiarate di essere contro la Regione. Mi permetto di dissentire da questa impostazione. Non si deve legiferare solo per togliere il sospetto che viene sollevato contro le intenzioni del Governo e della maggioranza. Mi rifiuto di accettare simile impostazione e mi permetto di richiamare il Senato a voler giudicare oggettivamente se gli emendamenti proposti sono giustificati o no, quali che siano le conseguenze. Approvare una legge che si sa in partenza essere imperfetta ed incompleta e le cui conseguenze possono essere molto gravi, significa a mio avviso non soddisfare l'esigenza legislativa. L'onorevole Bergmann ha riconosciuto lealmente che gli emendamenti presentati dal Governo non erano da respingersi; egli non fa al Governo l'accusa di voler insabbiare la legge, ma chiede che la legge sia approvata così come è pervenuta dalla Camera per compiere un'affermazione di regionalismo.

Egli stesso ha dichiarato che, poichè con questa legge non si possono creare le Regioni,

noi avremo tutto il tempo di emendarla con un disegno di legge che potrebbe essere messo in discussione il giorno successivo all'approvazione della legge. Onorevoli senatori, il Senato è liberissimo di fare come crede e considerare l'esigenza degli emendamenti come di valore puramente estetico o soverchiata dal valore politico dell'immediata approvazione della legge. Se vuol fare soltanto una affermazione di regionalismo, può approvare il disegno di legge così com'è, affermando nello stesso tempo che la legge va immediatamente emendata. E il senatore Boeri potrà trarne argomento per scrivere una delle sue note piccanti che va pubblicando su « Il Corriere della Sera » a proposito degli errori in materia legislativa. Un simile procedere era abituale al regime fascista, ove le leggi si approvavano facilmente anche se ritenute imperfette, poichè c'era la possibilità di disfarle subito, senza che nessuno potesse criticare o protestare. Ma in un Parlamento che discute liberamente ed ha la piena potestà di decidere in un senso o nell'altro, non credo sia prassi da raccomandare.

Il Governo si rimette al giudizio del Senato e accetterà le decisioni che esso riterrà più opportune. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati due ordini del giorno: il primo, già svolto, è dei senatori Zotta e Schiavone; l'altro dei senatori Benedetti Luigi, Gelmetti ed altri.

Si dia lettura di quest'ultimo, che ha la precedenza, essendo un ordine del giorno puro e semplice.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, udita la discussione, passa all'esame degli articoli.

BENEDETTI Luigi, GELMETTI, BRAITENBERG, RAFFEINER, CONCI, PAGE ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura dell'ordine del giorno dei senatori Zotta e Schiavone.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, considerata la complessità e la importanza degli emendamenti proposti anche dal Governo, rinvia all'esame della Commissione il disegno di legge.

ZOTTA, SCHIAVONE ».

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno è precluso dall'approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO I

STATUTI REGIONALI

Art. 1.

(*Contenuto dello statuto regionale*).

Lo statuto regionale deve contenere norme:

1° sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;

2° sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;

3° sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Provincie, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato;

4° sulla eventuale istituzione di circondari;

5° sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;

6° sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Signor Presidente, l'articolo 1 sul quale io chiedo la parola dà inizio all'esame degli articoli di un disegno di legge molto complesso. Io credo che per avere un esame armonico, completo, degno del lavoro di questa Assemblea, sia necessario studiare questo articolo insieme con tutti gli altri del disegno

di legge, nonchè in relazione agli emendamenti presentati dal Governo, dal senatore Rizzo e agli altri emendamenti che saranno presentati e che anche io, ad esempio, ho intenzione di presentare.

Con grande meraviglia da parte di alcuni rappresentanti del settore di sinistra, noi di questo altro settore non abbiamo finora presentato emendamenti sul disegno di legge. Spiego subito la semplicissima ragione per cui non ho presentato emendamenti io, come non li hanno presentati gli altri miei colleghi: questo disegno di legge scheletrico, così come si presenta, in parti monche che in questo scheletrismo stesso non hanno nulla di completo che possa, nella elettricità dell'atmosfera di un'Aula, essere condotto a termine con serietà ed urgenza, suggerisce l'opportunità, anzi la necessità di un suo esame dinanzi alla Commissione. L'esame dinanzi alla Commissione, onorevole Presidente — e questa è una domanda autonoma, che adesso faccio, preoccupato appunto dell'esito di questo esame quasi arruffato che verrebbe fuori ora dalla discussione affrettata in Aula del disegno di legge — consente, ad esempio, di non confondere, come è stato fatto nella discussione generale, tra potestà legislativa principale, concorrente e di integrazione. Quando io, precedentemente, in un altro intervento, nella discussione generale, cercavo di passare alle conclusioni di questa posizione chiara e netta, mi è stato osservato dall'onorevole Lussu di non tenere presente l'articolo 3 dello Statuto della Sardegna. Io risposi allora all'onorevole Lussu che quella sua interruzione dipendeva appunto dal fatto che il disegno di legge aveva bisogno di un esame tecnico, che deve essere fatto a tavolino, in sede di Commissione, con pacatezza e con tranquillità e che non può essere fatto in quest'Aula; giacchè egli confondeva con quell'interruzione la potestà legislativa concorrente con quella d'integrazione.

PRESIDENTE. La sua richiesta, onorevole Zotta, non può essere accolta, in quanto essa, come è già avvenuto per l'ordine del giorno da lei presentato, è preclusa dall'approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice proposto dai senatori Benedetti Luigi ed altri.

ZOTTA. Onorevole Presidente, mi inchino dinanzi alla sua pronunzia, però l'articolo 1 è parte essenziale del provvedimento legislativo che noi discutiamo in questo momento; e non possiamo, adesso, discutere questo articolo, se per avventura fossimo convinti che altre parti, con le quali esso è intimamente connesso, richiedano la necessità di un esame dinanzi alla Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha già deliberato il passaggio alla discussione degli articoli.

ZOTTA. Ed è per questo, mi permetta, onorevole Presidente, che io chiedo che venga messa ai voti, su quest'articolo, l'opportunità del rinvio dell'esame dinnanzi alla Commissione. (*Commenti*).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Vorrei far osservare al collega onorevole Zotta che, con tutta la buona volontà anche di questa parte, la sua richiesta è già preclusa dalla precedente votazione.

Come ha ricordato l'onorevole Presidente, furono proposti due ordini del giorno: uno dell'onorevole Zotta con il quale si invocava precisamente la restituzione del disegno di legge alla Commissione per l'esame dei vari emendamenti proposti — e questo ordine del giorno era motivato — ed un secondo ordine del giorno a firma dell'onorevole Benedetti Luigi ed altri senatori, fu invece proposto non motivato. Alla stregua del Regolamento, l'onorevole Presidente ha dato la precedenza nella votazione al secondo ordine del giorno. Votato questo in senso affermativo, è rimasta evidentemente preclusa la votazione dell'ordine del giorno del collega Zotta.

Ora non si può pretendere, in sede di discussione di un articolo per il quale non sussistono emendamenti, di formulare precisamente quella medesima richiesta che è decaduta per preclusione: posto pure che una discussione di articolo integralmente accettato sia logicamente concepibile.

Quindi noi di questa parte facciamo appello alla norma regolamentare, per impedire che sia presa in esame la richiesta di nuova votazione su questioni già decise.

PRESIDENTE. Non è il caso di fare alcun appello al Regolamento, perchè ho già deciso sulla richiesta del senatore Zotta dichiaran-

dola preclusa dall'approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui si è già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BISORI, *Segretario*:

Art. 2.

(*Iniziativa delle leggi regionali*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali.

L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli.

Lo statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. In ogni caso esso non può essere inferiore a 3.000 nè superiore a 15.000.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo 3.

BISORI, *Segretario*:

Art. 3.

(Referendum *abrogativo di leggi regionali*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalità stabilite per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

PRESIDENTE. Mi perviene in questo momento un ordine del giorno dei senatori Bergmann e Benedetti Luigi. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Il Senato, viste le conclusioni della sua 1ª Commissione permanente, riconosce la opportunità che la legge sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali venga approvata nel testo lungamente elaborato dalla Camera e pertanto delibera di respingere gli emendamenti, invitando il Governo a ripresentarli sotto forma di un disegno di legge ».

PRESIDENTE. Debbo dichiarare che quest'ordine del giorno non è proponibile.

Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione degli articoli 3 e 4 con la seguente:

" Lo statuto regionale dispone sulla ammissione e regola l'esercizio del *referendum* abrogativo di leggi, di atti aventi forza di legge, di regolamenti, di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione. Devono essere in ogni caso osservate, pure adattandole alle particolari esigenze della Regione, le limitazioni, comprese quelle di materia e di numero, e le modalità, comprese quelle per il giudizio di legittimità della richiesta di *referendum*, stabilite per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato.

" È escluso il *referendum* abrogativo di norme regolamentari di esecuzione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

" Il numero dei richiedenti non deve essere inferiore ad un venticinquesimo dei cittadini della Regione chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

" La proposta di *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista, per illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, non avrei speso altre parole su questo mio emendamento se, durante la discussione generale, avessi ascoltato anche una sola osservazione che dimostrasse di aver tenuto conto dell'emendamento e di averne inteso lo spirito. Anzi, da alcune osservazioni che mi sono state fatte non in sede pubblica, debbo supporre che il significato del mio emendamento è stato frainteso. (*Interruzione del senatore Lussu*). Non ho detto che mi abbia frainteso lei, senatore Lussu, ma ho motivo di dire che qualcun altro è caduto in equivoco.

Il mio emendamento pone due quesiti che debbono essere esaminati e risolti dal Senato se e in quanto esso intenda creare una legge che sia effettivamente operante.

Il primo quesito è il seguente: si deve imporre che lo Statuto regionale introduca il *referendum* abrogativo delle leggi e degli altri provvedimenti che sono citati nell'articolo 3? Di conseguenza, se, per ipotesi, uno statuto regionale non contempli l'istituto del *referendum* abrogativo, deve lo stesso statuto essere ritenuto costituzionalmente illegittimo e perciò tale da non essere approvato nel modo previsto dal disegno di legge che stiamo esaminando?

Io faccio rilevare, in linea pregiudiziale, che negli statuti regionali speciali che sono attualmente vigenti, in uno l'istituto del *referendum* non è affatto contemplato, in altri invece è rimesso sostanzialmente alla volontà delle Regioni, cioè è rimesso ad una legge regionale la quale dovrebbe disciplinare l'istituto stesso.

Ora io ritengo — e qui mi rivolgo ancora una volta ai tanti autonomisti e regionalisti che così vivacemente hanno parlato — che quello che io propongo col mio emendamento, cioè di lasciare allo Statuto regionale la facoltà di disporre sull'ammissione del *referendum* abrogativo, sia più rispettoso della stessa autonomia regionale che si intende salvaguardare.

Secondo punto, ancora più delicato ed essenziale ai fini della efficacia della legge che stiamo discutendo. A questo riguardo chiedo soprattutto l'attenzione dell'onorevole Commissione e dell'onorevole relatore, perchè dichiaro fin d'ora che se a queste mie obbiezioni saranno date risposte convincenti, io sarò ben lieto di dichiararmi soddisfatto di tali risposte e di ritirare il mio emendamento. Ma penso che queste risposte convincenti assai difficilmente potranno essere date, per cui sarà mio dovere mantenere l'emendamento così come è stato formulato.

Nell'articolo 3 che stiamo attualmente esaminando ad un certo punto si dice: lo Statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo con le limitazioni e le modalità stabilite per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato.

Sorge allora spontaneo il quesito che se tutte le limitazioni e le modalità del *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato debbono essere anche necessariamente adottate per il *referendum* abrogativo delle leggi regionali e degli altri atti previsti nell'articolo 3 del disegno di legge, il *referendum* medesimo non può essere attuato nel campo regionale perchè, ad esempio, fra queste limitazioni e modalità c'è anche quel giudizio di legittimità sulla richiesta del *referendum* abrogativo per cui è stata necessaria una apposita legge costituzionale che è stata già votata in duplice votazione dalla Camera e che già ha ricevuto il suffragio del Senato in una prima votazione.

In altri termini, se è vero che le limitazioni e le modalità del *referendum* regionale sono quelle del *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato, non possiamo attribuire allo Stato, alla Corte costituzionale quel giudizio di legittimità sulla richiesta del *referendum* abrogativo regionale che è stato attribuito da quella legge costituzionale perchè tale legge costituzionale si riferisce esclusivamente al *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato.

E allora in relazione anche con le osservazioni fatte da varie parti dell'altra Assemblea, io concludo che il *referendum* abrogativo, perchè sia adottato nell'àmbito regionale, deve essere adattato alle condizioni particolari delle Regioni. Perciò nel mio emendamento ho detto che debbono essere osservate, pure adattandole alle particolari esigenze delle Regioni, le limitazioni e le modalità stabilite per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato.

Solo in tal modo si potrà fare uno statuto regionale che non sia costituzionalmente illegit-

timo e che quindi possa ricevere l'approvazione degli organi competenti.

Nella discussione generale ho ricordato peraltro che sarebbe sconveniente che la Corte costituzionale fosse chiamata a decidere della legittimità della richiesta di un *referendum* anche di un modesto atto regolamentare o amministrativo regionale quando questa funzione di giudicare della legittimità della richiesta di *referendum* potrebbe essere attribuita a quel tribunale amministrativo regionale che è previsto dalla Costituzione.

Posto in questi termini il problema, credo che il Senato non possa negare il suo suffragio al mio emendamento.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevoli colleghi, evidentemente anche in questa questione particolare si riproduce il conflitto tra la mentalità dei membri del Senato. Siamo due correnti, che potrebbero essere definite autoritaria e libertaria. Se noi seguissimo i criteri che hanno ispirato il collega Rizzo a formulare la serie degli emendamenti, noi arriveremmo a una soluzione talmente complicata da non potersi più considerare possibile da parte degli Enti regionali una qualsiasi attività. Mi riferisco alla formulazione dello statuto. Che si vuol fare qui in sede parlamentare? Vogliamo fare qui lo statuto per le Regioni o vogliamo lasciare ad ogni Regione la possibilità di farsi lo statuto senza impacci e con gli adattamenti necessari per soddisfare particolari esigenze? Lasciamo che le Regioni si facciano gli statuti che ritengono opportuni per la loro vita secondo le loro esigenze, salvo, naturalmente, il rispetto della Costituzione, salvo il buon senso dei consiglieri regionali, i quali terranno presente che ogni statuto non deve essere molto difforme dagli statuti che sono già stati emanati per le Regioni oggi esistenti.

In altri termini, non complichiamo il lavoro dei primi consigli regionali, perchè altrimenti noi renderemo ancora più difficili gli inizi della vita delle Regioni. Questo è il mio parere sull'emendamento del collega Rizzo. Io chiedo pertanto al Senato di non accoglierlo e di approvare l'articolo così come è.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione deve far presente al Senato che ha approvato il disegno di legge così come le è pervenuto dalla Camera dei deputati. Sono stati successivamente presentati degli emendamenti da parte del senatore Rizzo e del Governo. Se noi dovessimo pronunciarci sul merito di tali emendamenti, io dovrei chiedere al Senato, valendomi della facoltà del Regolamento, di rinviare l'esame del disegno di legge alla Commissione. Se questo il Senato non intende fare, a nome della Commissione non posso che dichiarare se non quello che ha dichiarato il Governo, cioè di rimettermi alla Assemblea.

PRESIDENTE. Le debbo fare osservare che questi emendamenti sono stati presentati da parecchio tempo; la Commissione ha avuto quindi la possibilità di esaminarli.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, anche io, come molti di voi, mi faccio carico della necessità di arrivare ad una conclusione in questa scottante materia. Ma che l'urgenza sia tale da consigliare di far delle leggi mal fatte, questa è una tesi che non posso assolutamente ammettere. Noi siamo dei legislatori ed abbiamo ricevuto dal popolo il mandato di far delle buone leggi. Quando comprendiamo che una legge non è tale da tranquillizzarci, non ci dobbiamo preoccupare d'altro che di emendarla. Che possano esserci delle divergenze di vedute nelle correnti alle quali accennava l'onorevole Conti, lo comprendo perfettamente in una materia terribilmente scottante come questa. Che alle Regioni si debba giungere, credo di doverlo affermare in questo momento anche come rappresentante del mio gruppo. Non è lecito sospettare continuamente di sottaciute intenzioni uomini che hanno una loro coscienza e dirittura morale anche come pubblici amministratori. Pertanto, respinte *a priori* tutte le insinuazioni, tengo a dichiarare a nome del mio gruppo che noi la Regione la vogliamo oggi come la volemmo ieri, per quanto una tal quale perplessità ci venga dell'atteggiamento di quella parte del Paese e del Parlamento. Le nostre perplessità tuttavia saranno superate.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, le ricordo che è in discussione l'emendamento del senatore Rizzo.

DE LUCA. Siccome qui si sta facendo il tentativo di una speculazione politica, (*interruzione dalla sinistra*), credo sia opportuno precisare il nostro atteggiamento. Noi stiamo discutendo quella che è una legge importante di struttura dello Stato. Quando mi si viene a dire: facciamo la legge oggi e nello stesso tempo presentiamone un'altra, che la contraddica, non mi pare che sia opera di saggi legislatori.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, parli sull'emendamento del senatore Rizzo.

DE LUCA. Ho chiesto la parola su una dichiarazione del Presidente della Commissione, il quale ha detto che si rimette al Senato per quelle che possono essere le sue decisioni. Evidentemente questo era implicito, ma se la Commissione ritiene, nella sua coscienza, che gli emendamenti proposti sono tali da dover essere meglio esaminati, non c'è ragione alcuna che impedisca alla Commissione di compiere questo dovere. Pertanto, chiedo alla Commissione se ritenga utile riesaminare gli emendamenti.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, confesso che, quando ho letto primamente l'emendamento del senatore Rizzo agli articoli 3 e 4 confrontandolo con il testo della Commissione, non ero a trovarvi diversità sostanziale con questo. Perciò in sede di discussione generale mi ero permesso di definire la proposta dell'onorevole Rizzo il risultato di un'opera di bulino, che abbellisce ma non modifica. Anche adesso, dopo aver ascoltato l'onorevole Rizzo, non riesco a cogliere le modificazioni sostanziali che l'emendamento apporterebbe al disegno. Se confrontiamo comma per comma, periodo per periodo, frase per frase, il testo dell'emendamento Rizzo col testo degli articoli 3 e 4, quali differenze vi ritroviamo? L'ultimo comma del suo emendamento, senatore Rizzo — e mi permetta che inizi dalla coda — corrisponde ad un comma di uno dei due articoli, ed ugualmente deve dirsi per il penultimo comma. Così l'introduzione dell'emendamento riprende una formulazione contenuta negli articoli, che modifica se mai solo letterariamente ma non sostanzialmente. L'unica modificazione di significato è nella disposizione con cui il senatore Rizzo dispone che si abbia un giudizio di ammissibilità delle richieste di *referendum*, da rendersi o dalla Corte costituzionale o da qualche magistratura avente sede nella Regione. Ma nel testo della Commissione è inclusa una formula generale secondo la quale « lo Statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo di leggi regionali con le limitazioni e le modalità stabilite per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato ».

Salvo errore, il parere sulla ammissibilità di una richiesta di *referendum* rientra tra le modalità stabilite per il *referendum*.

RIZZO GIAMBATTISTA. Se permette l'onorevole Presidente e se permette l'onorevole Terracini, vorrei fare osservare che là dove nell'articolo 3 del testo a noi sottoposto si dice: « Lo Statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* » nel mio emendamento si dice: « Lo Statuto regionale dispone sulla ammissione e regola l'esercizio del *referendum* »; dispone, cioè lascia alla Regione di decidere se ammettere o no il *referendum* abrogativo.

In sostanza io sono d'accordo col senatore Conti, cioè di dare maggiore libertà alla Regione a proposito del *referendum*, però, essendo d'accordo sulla sua premessa, arrivo alla conseguenza opposta, che è necessario votare il mio emendamento.

Secondo punto — mi permetta, onorevole Presidente, desidero chiarire; siccome vedo che un parlamentare dell'abilità dell'onorevole Terracini non ha inteso il mio pensiero, la colpa deve essere mia, quindi desidero chiarire — con la formula dell'articolo 3 lo statuto è obbligato a seguire tutte le limitazioni e le modalità del *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato, tra cui anche quella del deferimento alla Corte costituzionale, che non può essere oggi ammesso perchè, nella ricordata legge costituzionale, non ci sono i corrispondenti poteri. Io invece ho detto (ed è questo il punto sostanziale): si adatti il *referendum* regionale alle particolari esigenze della Regione, cioè si dia la possibilità al legislatore regionale di creare uno statuto che si adatti a quelle esigenze, anche sotto questo aspetto particolare.

TERRACINI. Mi permetto di osservare che è troppo sottile la distinzione tra il termine « deve » e quello « dispone » ...

RIZZO GIAMBATTISTA. Sull'ammissione.

TERRACINI. Ma ripeto che il disporre sull'ammissibilità è compreso nella formula generica dell'articolo 3, « norme sulle modalità ».

L'esame dell'ammissibilità rientra nelle modalità. Se l'onorevole Rizzo preferisce risolvere la formula generica nei particolari atti, allora occorrerebbe aggiungere alla sua formula altre cose. Ma l'emendamento Rizzo è stato in realtà suggerito dal desiderio di frapporre una grave difficoltà all'approvazione della legge, dato che un giudizio di ammissibilità delle domande di *referendum* è tale complicata procedura da esigere, per definirla, forse non soltanto il rinvio alla Commissione della legge, ma addirittura una sospensiva. Non mi pare infatti possibile deferire tale giudizio alla Corte costituzionale, che ha carattere nazionale, mentre la materia in causa è particolare alle singole Regioni. D'altra parte, come potrebbe il Senato investirne una magistratura ordinaria, quando il Senato stesso ha denegato a suo tempo un potere analogo alla maggiore delle Magistrature, alla Cassazione?

L'emendamento Rizzo non può essere dunque preso in considerazione, perchè riprende nella sua maggior parte le disposizioni degli articoli 3 e 4 che intende modificare, mentre sull'unico punto innovatore pone un problema cui non può darsi ora soluzione. Obbiettivamente esso non è che un pretesto per ritardare l'approvazione della legge, il che forse è nelle intenzioni di una parte di questa Assemblea.

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Per quanto concerne l'emendamento, dichiaro di essere favorevole per le ragioni che ha precisato, in contraddittorio al senatore Terracini, il senatore Rizzo e proprio per aderire a quella istanza proposta con il suo consueto ardore dal senatore Conti, che in tema di Regioni la legge debba veramente consentire che esprima l'autonomia delle Regioni, perchè altrimenti sarebbe una legge che fallirebbe proprio al suo scopo essenziale.

Voglio fare in un certo senso un richiamo al regolamento in rapporto agli articoli 3 e 4, e cioè che mi riservo di esprimere compiutamente il mio pensiero quando la Commissione avrà espresso il suo parere.

PRESIDENTE. La Commissione ha dichiarato di rimettersi, per quanto riguarda l'emendamento Rizzo, alla decisione del Senato.

SANNA RANDACCIO. Il mio pensiero è questo: che la Commissione possa riferire al Senato per la decisione, ma esprimendo i motivi, altrimenti la Commissione si suicida ed è inutile che esista.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, l'emendamento proposto dal senatore Rizzo, contrariamente a quanto è stato asserito, ha un'importanza non trascurabile. L'onorevole Rizzo chiede, a modifica del testo approvato dalla Camera, che fa obbligo alle Regioni di disciplinare il *referendum*, che le Regioni siano facoltizzate a provvedere all'istituto del *referendum*. Sono due posizioni nettamente diverse. Mentre il disegno di legge approvato dalla Camera impone a tutte le Regioni l'istituto del *referendum* e quindi il dovere di disciplinarne l'attuazione nello statuto, il senatore Rizzo vorrebbe invece che venisse lasciata alle Regioni la facoltà di ammettere o non ammettere il *referendum*. È accettabile la proposta del senatore Rizzo? A nostro avviso la proposta non ci sembra aderente alla Costituzione, la quale all'articolo 123 stabilisce il *referendum* per le Regioni come obbligatorio per tutte; quindi esso non può esser lasciato alla discrezionalità delle assemblee regionali.

RIZZO GIAMBATTISTA. In Sicilia però non c'è.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Noi ci riferiamo alle Regioni a statuto ordinario; il fatto che per la Regione siciliana il *referendum* non è previsto, ci porterebbe a questa sola conclusione: che nello stesso Stato, per l'ordinamento degli enti locali, esistono diverse possibilità. Ritengo perciò che deve essere mantenuto il testo approvato dalla Camera, che ammette obbligatoriamente il *referendum* tra le materie da disciplinarsi dallo statuto regionale.

Il senatore Rizzo propone poi una seconda questione col suo emendamento, anch'essa di particolare importanza. In base all'articolo approvato dalla Camera, anche per gli atti amministrativi, per cui è previsto il *referendum*, si devono applicare le norme per il *referendum*

statale sull'ammissibilità ivi compreso il ricorso alla Corte costituzionale. L'onorevole Rizzo col suo emendamento si mostra più liberale verso le Regioni di quanto non è sembrato ai suoi oppositori, poichè egli chiede che l'ammissibilità del *referendum* per gli atti amministrativi sia sottratta al controllo della Corte costituzionale, lasciando alle Regioni la facoltà di disciplinare il *referendum* su tale materia con norme di carattere particolare. A mio avviso il senatore Rizzo non ha torto di ritenere eccessivo il dover scomodare la Corte costituzionale per discutere se un atto amministrativo debba essere sottoposto a *referendum*. Io penserei che questa esigenza espressa dal senatore Rizzo potrebbe essere attuata approvando i due articoli così come ci sono pervenuti dalla Camera ed aggiungendo all'articolo 4 il seguente periodo: « adattandolo alle particolari esigenze delle Regioni, anche per quanto riguarda il giudizio di legittimità sulle richieste di *referendum* ». Questa formula verrebbe incontro alle esigenze prospettate dal senatore Rizzo, ma mi rimetto tuttavia al Senato per la decisione finale.

CONTI. Per il divertimento degli avvocati che discuteranno la materia regionale.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, accetta la proposta dell'onorevole Ministro?

RIZZO GIAMBATTISTA. Sul secondo punto non ho difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. Rinuncia al primo punto?

RIZZO GIAMBATTISTA. Mantengo il primo e il secondo punto, signor Presidente, ma dichiaro di accettare in subordine il punto di vista del Ministro per quanto riguarda il secondo punto.

SCELBA. *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Io aggiungerei alla fine del primo comma dell'articolo 4 le seguenti parole: « adattandole alle particolari esigenze della regione per quanto riguarda il giudizio di legittimità sulla richiesta di *referendum* ». Il Governo è dell'avviso che non debba accettarsi l'unificazione, proposta dal senatore Rizzo, dell'articolo 3 e 4, e propone che sia approvato l'articolo 3 così come ci viene dalla Camera e di aggiungere all'articolo 4 le parole che ho detto.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, aderisce alla proposta dell'onorevole Ministro così come è stata ora precisata?

RIZZO GIAMBATTISTA. Mantengo l'emendamento sostitutivo degli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'emendamento del senatore Rizzo Giambattista.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione degli articoli 3 e 4 con la seguente:

" Lo Statuto regionale dispone sulla ammissione e regola l'esercizio del *referendum* abrogativo di leggi, di atti aventi forza di legge, di regolamenti, di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione. Devono essere in ogni caso osservate, pure adattandole alle particolari esigenze della Regione, le limitazioni, comprese quelle di materia e di numero, e le modalità, comprese quelle per il giudizio di legittimità della richiesta di *referendum*, stabilite per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato.

" È escluso il *referendum* abrogativo di norme regolamentari di esecuzione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

" Il numero dei richiedenti non deve essere inferiore ad un venticinquesimo dei cittadini della Regione chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

" La proposta di *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 3.

BISORI, *Segretario*:

Art. 3.

(Referendum *abrogativo di leggi regionali*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalità stabilite per il

referendum abrogativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 4.

(Referendum *abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali*).

Lo statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalità di cui all'articolo precedente.

È escluso il *referendum* abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'interno ha proposto di aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: « adattandole alle particolari esigenze della Regione per quanto riguarda il giudizio di legittimità sulla richiesta di *referendum* ».

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Consenta il Senato che io esprima la mia meraviglia per la proposta venuta dal banco del Governo. Noi abbiamo già ricevuto a suo tempo l'elenco degli emendamenti proposti dal Governo dall'articolo 55 in poi, se non erro. L'emendamento proposto dal collega Rizzo, mi si consenta di dirlo, avversario deciso al principio dell'autonomia regionale, era già conosciuto da molto tempo, come ha giustamente rilevato il nostro illustre Presidente. L'onorevole Ministro, chiudendo la discussione generale, anche a proposito degli emendamenti da lui presentati, si rimetteva alle decisioni del Senato. Venire adesso a proporre un emendamento all'emendamento Rizzo significa che il Ministro non si rimette più alla libera volontà del Senato, e dal suo punto di vista viene a vincolare qualcuno che è aderente al suo pensiero o al suo partito. Noi siamo liberi di votare secondo coscienza e noi voteremo contro questo emendamento. Abbiamo votato in favore del passaggio agli articoli e se avessimo fatto dichiarazioni di voto ci saremmo richiamati a quanto, a nome del gruppo repubblicano, il collega Bergmann aveva detto in quel mirabile discorso che ha riscosso l'approvazione quasi unanime dell'Assemblea, e avremmo detto che, perchè appunto siamo regionalisti e rispettosi della Costituzione che afferma il principio delle Regioni, noi una buona volta avremmo dovuto dare questa prova di lealismo nei confronti delle nostre idee e della Costituzione. Ora noi non comprendiamo questo intervento dell'ultimo minuto, anzi lo comprendiamo per un altro aspetto. Onorevole Ministro, parliamoci chiaro, noi siamo qui pronti ad assumere le nostre responsabilità, ma le debbono assumere tutti. Con l'emendamento che viene dal banco del Governo, con gli altri emendamenti presentati dal collega Rizzo, noi pensiamo che si vuol insabbiare la legge. Noi intendiamo opporci con ogni mezzo, attraverso il nostro voto, attraverso la espressione della nostra volontà che è la volontà del Paese.

SANNA RANDACCIO. Il Paese non vuole le Regioni.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna Randaccio, non interrompa.

MACRELLI. Invitiamo al senso della responsabilità tutti i settori del Senato. Se è vero, come ha espresso il collega De Luca nel suo intervento oratorio impetuoso, che tutti quanti vogliamo l'affermazione di questo principio, traduciamolo nella realtà della vita del nostro Paese e respingiamo tutti gli emendamenti, vengano dal banco del Governo, vengano da altri settori. (*Approvazioni*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, desidero dare un'immediata risposta alle osservazioni fatte dal senatore Macrelli. A proposito dell'emendamento presentato dal senatore Rizzo ho espresso il parere contrario del Governo. Ho riconosciuto tuttavia che una parte dell'emendamento del senatore Rizzo fosse meritevole di esame e venisse incontro favorevolmente alle Regioni. Dal punto di vista del Governo, ritengo di dover sostenere la tesi approvata dalla Camera, più rigida nei confronti delle Regioni, dato che sottopone alla Corte costituzionale anche il *referendum* su atti di natura amministrativa. Tutto questo attiene alla tecnica della legge e non ha nulla a che vedere con la questione politica sollevata dal senatore Macrelli con il suo intervento. Egli ripropone in sostanza l'esigenza, di cui si è discusso, che il Senato respinga pregiudizialmente tutti gli emendamenti senza entrare nel merito e quale che sia la loro intrinseca bontà. Su questo punto, senatore Macrelli, ho espresso ampiamente e nettamente il mio pensiero lasciando al Senato la responsabilità di decidere. Lei non può confondere una questione politica con una esigenza di tecnica legislativa. Se il Senato è d'avviso che si debba respingere aprioristicamente l'esame di qualsiasi emendamento perchè la legge deve essere approvata per ragioni di carattere politico, non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto in proposito.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Io vorrei permettermi di appellarmi all'onorevole Presidenza per una questione pregiudiziale di stretto regolamento. L'onorevole Giambattista Rizzo aveva proposto un emendamento involgente gli articoli 3 e 4 ed aveva, fra gli altri concetti, espresso quello sul quale verte in questo momento la discussione con queste testuali parole: pur adattandolo alle particolari esigenze della Regione...

RIZZO GIAMBATTISTA. Si riferiva a tutti gli atti, anche agli atti amministrativi.

RIZZO DOMENICO. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che il Ministro ha suddiviso l'emendamento Rizzo in due concetti fondamentali. Per il primo, inerente all'obbligatorietà o meno delle disposizioni, in ordine al *referendum* abrogativo, negli Statuti regionali, il Ministro si è posto in una posizione di contrasto con il presentatore dell'emendamento, in quanto, riconoscendo fissato nella Costituzione l'obbligo delle Regioni di disporre in ordine al *referendum* abrogativo, ha concluso che non si tratta di consentire o meno che le Regioni dispongano ma si tratta di ribadire l'obbligo costituzionale adottando il testo approvato dalla Camera.

In ordine al secondo concetto che attiene all'adeguamento delle norme alle esigenze della Regione, l'onorevole Ministro, mantenendo l'articolazione del testo approvato dalla Camera, ha ritenuto di apprendere la dizione letterale dell'emendamento Rizzo e di trasferirla all'articolo 4. Quando la Presidenza ha posto in votazione l'emendamento Rizzo, nessuno ha chiesto la votazione per divisione, che soltanto avrebbe potuto salvare il concetto che il Ministro trasferiva, come suo emendamento, all'articolo 4; ed il Senato ha votato, respingendo per intero tutti i concetti espressi nell'emendamento Rizzo.

Questo, a mio modesto avviso, si traduce in preclusione irrimediabile per l'esame dell'emendamento ministeriale che si sarebbe potuto e dovuto esaminare solo se, chiesta per divisione la votazione sopra l'emendamento Rizzo, si fossero fatti salvi l'espressione ed il concetto che il Ministro voleva fare valere in sede di emendamento all'articolo 4. Se è così, mi pare che, ancor prima di esaminare l'emendamento dell'onorevole Ministro, occorra risolvere questa questione: se, votando contrariamente all'emendamento Rizzo, il Senato non abbia già, nella sostanza, esclusa la possibilità di riprendere uno dei concetti di quell'emendamento, per esaminarlo *sub specie* di emendamento all'articolo 4.

Se l'onorevole Presidenza dovesse essere di parere contrario, noi non avremmo, naturalmente, che da inchinarci alla decisione della Presidenza. Resterebbe però, al di là ed al di fuori della questione regolamentare, l'ovvio contrasto logico e, direi, di coscienza, tra la votazione di dieci minuti fa e quella che andremmo a fare ora, contraddicendo palesemente quello che abbiamo già deciso. (*Approvazioni dalla sinistra*).

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda il richiamo al Regolamento fatto dall'onorevole senatore Rizzo, mi compiaccio di questo orientamento restrittivo della preclusione, e lo ricorderò quando verrà tra breve... (*Commenti dalla sinistra*).

Però, io che abitualmente ho poche idee, ma chiare, mi trovo, per la prima volta, onorevoli colleghi, estremamente perplesso, perchè non ho capito se sia stato votato, o per lo meno sia stato tacitamente stabilito dai grossi Partiti dell'opposizione e della maggioranza un accordo; e in tal senso vorrei che mi si dicesse se gli emendamenti si possono discutere, possono essere votati in un senso o in un altro o se invece vi è una preclusione, nel senso che si debbano votare in una determinata maniera per una ragione politica, perchè in tal caso non perderemmo del tempo. Se c'è un impegno morale per cui di emendamenti non si deve parlare, per cui si deve arrivare a questa assurdità insopportabile che si riconosce dal Ministro o dalla Commissione che il disegno di legge è mal fatto, che il disegno di legge deve essere emendato, ma si vota egualmente, se questa è la verità fate la cortesia di dircelo e non perderemo del tempo, eviteremo di discutere 75 emendamenti quando avete già deciso. (*Rumori, interruzioni*). Ed allora se non è così bisogna avere il coraggio, quando si è convinti che gli emendamenti rispondono ad esigenze di giustizia, di votarli.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Sulla eccezione sollevata dal senatore Domenico Rizzo io osservo che noi stavamo discutendo l'articolo 3 — e solo l'articolo 3 era stato letto — quando è stato illustrato, dal senatore Giambattista Rizzo, un emendamento il cui primo scopo era quello di unificare l'articolo 3 con l'articolo 4.

Poi è stato presentato dal Governo un emendamento che investiva soltanto l'articolo 4.

A questo punto sono intervenuti i poteri del Presidente, in ordine all'articolo 71 del Regolamento che dice: « Nella discussione degli articoli, ogni senatore ha il diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione ». È parso a tutti di capire che l'onorevole Presidente — giacchè discutevamo il solo articolo 3 — ha posto in votazione l'emendamento del senatore Giambattista Rizzo, che involgeva l'articolo 3 e l'articolo 4, al solo scopo di vedere se il Senato volesse unificare il 3 al 4 sconvolgendo radicalmente il sistema della legge, ed ha accantonato l'emendamento governativo che concerneva soltanto l'articolo 4.

PASTORE. Non era stato ancora presentato.

BISORI. L'emendamento era stato presentato, per iscritto, prima che fosse posto in votazione l'emendamento del senatore Giambattista Rizzo.

Il concetto, dunque, che ha ispirato l'ordine della discussione è stato quello di votare prima l'emendamento Rizzo; poi, se l'emendamento Rizzo fosse stato battuto, di passare all'articolo 4 e alla soluzione di ipotesi proposta, per l'articolo 4, dal Governo. Questa è stata la sostanziale impostazione della discussione.

Data questa impostazione, non si può assolutamente sostenere che l'emendamento del Governo sull'articolo 4 sia in contrasto, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento, con la precedente deliberazione del Senato sull'emendamento Rizzo.

Comunque, sta all'onorevole Presidente decidere inappellabilmente, ai sensi appunto dell'articolo 69.

PRESIDENTE. L'intervento del senatore Bisori mi esime dal dimostrare che la preclusione invocata dal senatore Rizzo Domenico non sussiste.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. A proposito di quanto ha dichiarato il senatore Domenico Rizzo, secondo il quale l'emendamento governativo non avrebbe fatto altro che trasferire dall'articolo 3 all'articolo 4 l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, mi permetto di osservare quanto segue: l'emendamento Giambattista Rizzo incominciava così: « Lo Statuto regionale dispone sulla ammissione che regola l'esercizio del *referendum* abrogativo di leggi, ecc. »; e perciò le norme stabilite per il *refe-*

rendum abrogativo delle leggi dello Stato, sia pure opportunamente adattate, dovrebbero applicarsi sia alla ammissione del *referendum* in sè, sia per le materie soggette a *referendum*. L'emendamento suggerito dal Governo riduce la discrezionalità dello statuto regionale solo per l'ammissibilità del *referendum* per gli atti amministrativi, il che non è esattamente la stessa posizione dell'originario emendamento Rizzo. Non si può dire perciò che l'emendamento sia precluso a seguito della votazione dell'articolo 3.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. La Commissione non è in grado di esprimere il suo pensiero sull'emendamento dell'onorevole Scelba. Esprime tuttavia il pensiero della maggioranza, che è stata interpellata, perchè l'emendamento dell'onorevole Ministro sia rinviato all'esame della Commissione, onde io possa dichiarare a suo tempo, cioè nella prossima seduta, il suo avviso al riguardo.

MINIO. Ma il Presidente della Commissione non può fare questa richiesta!

PRESIDENTE. Nell'avanzare la sua richiesta il Presidente della Commissione si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 72 del Regolamento.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Desidererei l'attenzione dei colleghi, ma in modo particolare quella dell'onorevole Ministro. Prima però di rivolgermi al Ministro degli interni, desidero liberare da ogni incubo le preoccupazioni del collega Sanna Randaccio il quale per un momento è stato esterrefatto pensando che ci fosse un principio assoluto per cui si dovessero respingere in blocco gli emendamenti. Nessuno l'ha mai pensato; ci sono alcuni fra noi che pensano che ogni emendamento va discusso e respinto in quanto non si regge in piedi, se poi verranno respinti uno dopo l'altro tanto meglio, ma non c'è nessuna tesi perchè siano respinti in blocco.

SANNA RANDACCIO. Io dicevo: per preconcetta decisione...

LUSSU. Perfetta libertà, dunque, di chiarire un emendamento da una parte, e dall'altra di chiarirlo in senso opposto. Ma desidero rivolgermi al Ministro che ha presentato, egli stesso concorderà, all'ultimissimo momento, un emendamento che nella situazione in cui si discute questo disegno di legge crea indubbiamente degli intralci. Io credo di aver sentito bene l'emendamento proposto dal Ministro degli interni; a mio parere, e sono un vecchio regionalista, esso si riferisce a un piccolissimo dettaglio che non modifica nulla. Se così è, e io sono convinto che così sia, mi chiedo se, arrivati a questo punto, non convenga qui al Senato entrare in una atmosfera direi nuova e molto serena. Non v'è dubbio che siamo tutti preoccupati — come è preoccupato il Paese — del fatto che ci troviamo in una situazione molto tesa, in una situazione di frattura preoccupante; ma ciò non toglie che le migliori tradizioni parlamentari non debbano essere rispettante. Perciò mi permetto di fare un appello amichevole all'onorevole Scelba, dal momento che è parlamentarmente utile chiedere delle cortesie, usarsi delle cortesie reciprocamente, se non ritenga opportuno, data la scarsa importanza reale del suo emendamento, ritirarlo. Questo creerebbe un chiarimento nella discussione e non pregiudicherebbe affatto il prosieguo di essa e il suo esito.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Poche parole sopra la richiesta fatta dal Presidente della 1ª Commissione, a nome della maggioranza raggiungibile e raggiunta — secondo egli disse —, per il rinvio in Commissione di questi emendamenti. Onorevole Presidente, è questo il terzo tentativo da parte del Gruppo democristiano, nella seduta di stamani, di rinviare in Commissione la legge. (*Proteste dal centro*). Lo ripeto: è il terzo tentativo in questa seduta. E finalmente — come sta avvenendo anche in altra Aula che la nostra — il terzo tentativo pare destinato a più felice successo che non i primi due, che furono malamente condotti e che quindi sono falliti. L'onorevole Zotta infatti aveva proposto un ordine del giorno che l'onorevole Presidente saggiamente dichiarò precluso. Poi prese la parola l'onorevole De Luca presentando, sia pure senza formularla espressamente, la stessa proposta, la quale non giunse però a votazione. Ed ecco infine l'iniziativa del Ministro dell'interno, che, a giudizio mio e secondo l'avviso espresso dall'onorevole Riz-

zo, è probabilmente passibile di preclusione, e con la quale si è creata la condizione favorevole acchè il Presidente stesso della Commissione, in forza del Regolamento, chiedesse la remissione della legge alla Commissione. Così si è vinta e superata la resistenza opposta per due ore e mezza dal Senato. Lo so, il Regolamento è fatto per sapersene avvalere! Ma constato che ciò si fa in questo momento per porre nel nulla le espresse decisioni della Commissione, maggioranza e minoranza concordi. Per questa ragione, contro la maggioranza, desidero dichiarare che la minoranza si dissocia completamente dalla richiesta del Presidente della Commissione.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevoli colleghi, e in special modo, signor Presidente. La proposta della Commissione evita una schermaglia proprio inutile, e può essere accettata, se alla Commissione si dà un termine per la sua decisione in primo luogo...

PRESIDENTE. Il termine è già previsto nel secondo comma dell'articolo 72 del Regolamento.

CONTI. ...in secondo luogo, se le si dà l'incarico di esaminare tutti gli emendamenti affinchè alla prossima seduta non ci siano più necessità di rinvii.

PRESIDENTE. In relazione alla richiesta avanzata dal Presidente della 1ª Commissione, desidero far rilevare al senatore Terracini che in ogni caso la discussione del disegno di legge non può evidentemente esaurirsi nella seduta odierna. Il rinvio chiesto dall'onorevole Tupini sarebbe un rinvio non alle calende greche, bensì a dopo la conclusione della discussione del disegno di legge sull'Ente nazionale idrocarburi; in tal modo, la Commissione potrebbe esaminare tutti gli emendamenti.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a prescindere dalla possibilità o meno che ha il Governo di presentare emendamenti durante la discussione di una legge, in considerazione delle caratteristiche imposte dal nostro Regolamento, e cioè che gli emendamenti presentati in detta sede debbono essere sottoscritti da sei senatori, sta, in fatto, che siamo arrivati ad un punto della discussione in cui s'impone l'applicazione integrale dell'articolo 72 del Regolamento. Se si dovesse accogliere la richiesta del Presidente della 1ª Commissione, senatore Tupini, noi dovremmo rivederci domani, in quanto il secondo comma dell'articolo 72 dispone: « Nessun emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia sottoscritto da sei senatori, a meno che il Governo o la Commissione si oppongano; nel qual caso la discussione ha luogo il giorno seguente ». (*Commenti*).

Io mi rimetto alla ben nota saggezza dell'esimio Presidente di questa Assemblea per l'esatta interpretazione ed applicazione del Regolamento.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevole Presidente, non vi è dubbio che l'Assemblea ha la facoltà di presentare tutti gli emendamenti che vuole, che vi è il diritto da parte di ogni senatore e del Governo di parlare sugli emendamenti in discussione. Qui si tratta di vedere se la decisione presa dall'onorevole Tupini, Presidente della nostra Commissione, è conforme alla decisione presa in seno alla Commissione. La mia preoccupazione è che il rinvio alla Commissione dell'esame degli emendamenti non escluda che nel corso della successiva discussione in Assemblea potranno essere presentati altri emendamenti con la relativa richiesta di un nuovo rinvio alla Commissione. Tutto questo mi pare che, se non contrasta con il Regolamento, contrasta con le decisioni della Commissione, le quali sono state prese alla unanimità dalla Commissione stessa e quali risultano dalla relazione. Non è per un caso che c'è tutta una parte della Assemblea che non è affatto entusiasta e che non approva tutto il contenuto di questo disegno di legge, che vi sono state delle riserve che sono state fatte proprio dall'onorevole relatore; però ad un certo momento si è detto che si rinunciava a presentare emendamenti perchè si voleva impedire che il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati ne comportasse l'insabbiamento o un troppo lungo rinvio. La decisione del senatore Tupini contrasta con le decisioni della Commissione e con la relazione. In fondo alla relazione il

senatore Fantoni dice: « Che nel testo del disegno di legge, esso (l'ordinamento regionale) abbia trovato la migliore struttura ed il più adeguato funzionamento, ed il principio dell'autonomia il maggiore e più completo rispetto, non tutti lo affermano. È giusto e doveroso, però, rilevare che il disegno, nel suo complesso, segue — seppure con moto timido e con finalità di attuazione gradualistica — le linee maestre segnate, in riguardo, dalla Costituzione.

Respingerlo sarebbe ingiustificato, modificarlo un errore perchè, senza considerare i pericoli di insabbiamento che potrebbe correre nei meandri della procedura parlamentare, le modifiche ne ritarderebbero l'applicazione ».

Tutto ciò non preclude al Senato di esaminare gli emendamenti, ma preclude al Presidente della Commissione di riportarci in Commissione per l'esame di emendamenti, che noi, in omaggio alla decisione della Commissione, abbiamo rinunciato a presentare. Pur essendoci il diritto della Commissione di chiedere il rinvio al suo esame degli emendamenti, tuttavia ciò è contrario alla decisione della Commissione.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Onorevoli colleghi, l'intervento del senatore Minio si risolve in due affermazioni di carattere generale: la prima, che tocca il diritto della Commissione in ordine agli emendamenti che vengono proposti in Aula nel corso della discussione, la seconda che investe l'atteggiamento della Commissione, in ordine ad un disegno di legge già esaminato, discusso ed approvato in sede referente dalla Commissione stessa. Cominciamo dalla coda, come faceva l'onorevole Terracini, per andare alla testa. La coda sarebbe l'ultima parte della mia osservazione, in merito alla quale faccio rilevare all'onorevole Minio che io ho già detto nel mio primitivo intervento che, a nome della Commissione, dovevo sostenere quello che ha sostenuto il relatore, e cioè che il disegno di legge venisse approvato. Senonchè, di fronte ad emendamenti, o che non sono stati dalla Commissione esaminati, o che sono stati dall'Assemblea presentati proprio all'ultima ora, non potevo che, dando prova della massima correttezza, onorevole Minio, chiedere al Senato quello che ho domandato, tanto più che, prima di fare questa richiesta, ho interpellato non soltanto gli amici del mio Gruppo, ma anche degli altri Gruppi, che mi davano la sensazione di poter presumere una ragionevole maggioranza, per poter parlare, non già a mio nome, ma a nome di questa presunta maggioranza.

Quindi, le osservazioni dell'onorevole Minio su una sfumatura di maggiore o minore correttezza, da parte del Presidente che ha fatto la richiesta all'Assemblea, mi pare che siano destituite di fondamento. D'altra parte, faccio osservare che sarebbe inutile venire in Assemblea a discutere un disegno di legge che in sede referente è stato già approvato dalla Commissione. Se l'Assemblea stessa dovesse rifiutarsi ad ogni costo di prendere in esame proposte e considerazioni utili sol perchè la Commissione in sede referente ha preso un determinato atteggiamento, sarebbe come mettere Assemblea e Commissione in stato di assedio. In tal caso non la Commissione dovrebbe essere abolita, come ha affermato il senatore Sanna Randaccio, ma l'Assemblea, mentre l'onorevole Minio sarebbe il primo a respingere una simile soluzione.

Ciò premesso, io debbo insistere nella richiesta di rinvio alla Commissione e domando all'onorevole Presidente di volerne prendere atto a termini di Regolamento. (*Approvazioni dal centro*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Debbo osservare soprattutto all'onorevole Lussu che non si tratta di un emendamento del Governo: il Governo su questo articolo non ha presentato nessun emendamento. Vi è un emendamento dell'onorevole Rizzo sul quale il Governo ha espresso il proprio avviso dicendo: per una parte non lo accettiamo, per altra parte l'emendamento ci sembra ragionevole e il Governo non avrebbe difficoltà ad aderirvi. Questa seconda parte si presenta più favorevole alle Regioni, mentre l'interesse del Governo (se si può parlare di interesse di Governo in simili questioni), sarebbe quello d'insistere sull'approvazione integrale del testo pervenutoci dalla Camera. L'onorevole

Rizzo sostanzialmente non si è opposto a questa impostazione ed io ho formulato il testo dell'emendamento nello spirito di quello del senatore Rizzo, ma l'emendamento da me suggerito non può considerarsi come iniziativa del Governo, il quale si è limitato soltanto alla formulazione tecnica dell'emendamento Rizzo. Detto questo, spetta al Senato di decidere se rinviare alla Commissione o votare immediatamente.

PRESIDENTE. Prego il senatore Grisolia di non insistere nel suo richiamo al Regolamento, poichè nella prassi il rinvio della discussione al giorno seguente — nella ipotesi contemplata dal secondo comma dell'articolo 72 del Regolamento — è stato sempre interpretato come rinvio al primo giorno nel quale il Senato tiene seduta.

Tuttavia, per mettere la Commissione in grado di esaminare tutti gli emendamenti che sono stati presentati, propongo che il seguito della discussione sia rinviato non alla seduta di martedì, ma a quella di mercoledì.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Per lo svolgimento di una mozione.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Ho chiesto la parola per rivolgere una preghiera alla Presidenza ed una richiesta al Governo. Al Senato è stata presentata una mozione, che reca anche la mia firma, in ordine al problema della tredicesima mensilità e della assistenza sanitaria per i pensionati, analoga a quella presentata alla Camera. In quella Assemblea si riuscì ad iniziarne l'esame che ha indubbiamente carattere di estrema urgenza per ragioni di giustizia e per l'attesa sempre più acuta di milioni di interessati. Penso che il Senato potrebbe discuterla prestissimo. L'urgenza è stata riconosciuta alla Camera, tanto che essa ha trovato modo di inserire la discussione di questi problemi durante il periodo in cui era impegnatissima nell'esame della legge elettorale. Vorrei perciò rivolgere una preghiera al Presidente perchè la nostra discussione sia fissata all'ordine del giorno di una prossima seduta. E chiedo al rappresentante del Governo che voglia dichiarare quando ritenga possibile che il dibattito abbia luogo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi riservo di indicare, sentiti i Ministri interessati, la data in cui il Governo ritiene che la mozione possa essere discussa.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, nella riunione di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha approvato il disegno di legge: « Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense » (2767) e, nella riunione di stamane, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della Marina militare » (2666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2554) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale » (2672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, concernente istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni » (2673) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2521) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore » (2669) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica dei decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121, concernente estensione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni e 28 gennaio 1948, n. 52, concernente norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative (2675) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente temporanea deroga dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole » (2677) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tesorieri comunali e provinciali » (2684) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per l'industria e il commercio, per conoscere i motivi che inducono il Governo a persistere nel mantenere in vita l'attuale Consiglio d'amministrazione dell'I.N.A. (Istituto Nazionale delle Assicurazioni), costituito senza tener conto del tassativo disposto dell'articolo 7 del regio decreto-legge 9 aprile 1923, n. 966; e ciò con gravi, pregiudizievoli conseguenze sulla regolarità ed efficacia giuridica delle deliberazioni tutte prese dal detto Consiglio (455).

GRISOLIA.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per ristabilire l'ordine turbato e per prevenire il ripetersi degli incidenti occorsi a Rionero in Vulture (Potenza) dove il 13 gennaio, dopo un comizio pubblico non autorizzato, male intenzionati bene individuati hanno assalita, armi alla mano, la Caserma dei carabinieri, hanno disarmato questi ultimi, li hanno malmenati e feriti, ed hanno gettato il pànico nella pacifica e laboriosa popolazione (2232).

CIASCA.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì, 20 gennaio, alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) (2489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione della proposta di legge:

Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari

(2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (1819).

2. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

4. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

5. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

7. Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 (2738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

10. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2477) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948 (2473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952 (2641).

VI. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

VII. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VIII. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

IX. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (935) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 12,45).

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta di venerdì 5 dicembre 1952, a pag. 37459, è stata data erroneamente comunicazione dell'approvazione, da parte della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), avvenuta invece, da parte della suddetta Commissione speciale, nella seduta odierna, come risulta dal presente resoconto (pag. 38082).

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti